

D.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4498
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Asse I approvazione degli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» (Azione I.1.B.1.2) e della misura «Brevetti 2021» (Azione I.1.B.1.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione aiuto di stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1-12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo» di cui all'art. 25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera c) e comma 6 lettere a) e b) ii e degli «Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione» di cui all'art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione Euro-

pea del 2 luglio 2020:

- che proroga sia il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che il Regolamento (UE) n. 651/2014 al 31 dicembre 2023;
- che all'art. 2 introduce la deroga secondo cui gli aiuti in esenzione ai sensi del Reg (UE) 651/2014 possono essere concessi alle imprese in difficoltà fino al 30 giugno 2021, a condizione che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019;

Visti, inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e s.m.i., l'ultima delle quali approvata con Decisione CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto con DGR XI/3596 del 28 settembre 2020;
- la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2014-2020 - approvata con d.g.r. n. X/1015/2013 e s.m.i. e declinata dal punto di vista operativo con le d.g.r. n. X/2472/2014, n. X/3336/2015 e n. X/5843/2016 e n. X/6814/2017 - che ha previsto tra i suoi obiettivi l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione nelle imprese, e portato all'identificazione, in fase attuativa, di tematiche e approcci trasversali come, ad esempio, Industria 4.0, Circular Economy, Bioeconomia, Cybersecurity, Social Innovation, quali driver per favorire l'evoluzione delle industrie tradizionali e mature in industrie emergenti e capaci di rispondere ai nuovi bisogni della società;

Considerato che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse I «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», l'obiettivo specifico 1.b.1 «Incremento dell'attività di innovazione delle imprese», che ricomprende le azioni I.1.b.1.1 «Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese» e I.1.b.1.2 «Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca»;

Richiamate altresì:

- la l.r. 29 del 23 novembre 2016 «Lombardia è ricerca e innovazione» che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e della società, il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei brevetti e della proprietà intellettuale;
- la l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 «Assessment al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali» ed, in particolare, l'articolo 4, comma 7, con il quale la dotazione del Fondo FRIM FESR 2020, istituito con l.r. n. 22/2016, è stata rideterminata da 30 a 9 milioni di euro, per riprogrammare le risorse a sostegno della ricerca, a fronte dell'emergenza COVID-19 ed in previsione di possibili future pandemie, nonché a supporto della ripresa economica, coinvolgendo i soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione, in coerenza con la l.r. 29/2016 «Lombardia è ricerca e innovazione»;
- la d.g.r. XI/4155 del 30 dicembre 2020 che ha approvato la Strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione di Regione Lombardia - S3 per il periodo di programmazione 2021-2027 consolidando e sviluppando, anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso, il percorso precedentemente delineato, e previsto, tra le altre cose, la messa in campo di azioni finalizzate all'incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo, alla valorizzazione delle opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali, e alla protezione della proprietà intellettuale;

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

Rilevato che:

- con d.g.r.n. X/4085 del 25 settembre 2015 di modifica della d.g.r.n. X/3252 del 06 marzo 2015 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi Operativi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia;
- con decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 2044 del 21 marzo 2016 (e s.m.i.) è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza ha approvato nella Seduta del 12 maggio 2015 i criteri di selezione dell'azione I.1.b.1.2 e nella seduta del 18 gennaio 2016 quelli dell'azione I.1.b.1.1;

Richiamata la d.g.r.n. 4664 del 23 dicembre 2015 «Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione» e il Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento 651/2014 relativamente all'applicabilità del metodo dei costi semplificati in caso di interventi cofinanziati dai fondi SIE;

Evidenziato che anche a seguito dell'emergenza sanitaria globale collegata al CORONAVIRUS, il sistema imprenditoriale lombardo, in linea con le difficoltà di mercato emerse a livello nazionale e internazionale, ha subito pesanti contraccolpi che hanno limitato l'ambito dell'innovazione e della ricerca con grave pregiudizio della capacità delle imprese stesse di proporsi in modo competitivo sui mercati nazionali e internazionali;

Richiamata la d.g.r. XI/1213 del 04 febbraio 2019 «Criteri generali per l'introduzione del rating di legalità, in attuazione dell'articolo 9, c. 4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

Ritenuta l'applicazione della citata d.g.r. non compatibile con finalità e impostazione dell'iniziativa, volta a favorire, con modalità a sportello, la più ampia partecipazione del territorio nell'attuale difficile contesto socio-economico;

Ritenuto di dover intervenire a sostegno della capacità delle imprese che abbiano maturato un significativo stato di avanzamento nell'ambito dell'innovazione e della ricerca o che intendano proporre a investitori privati progettualità capaci di incidere sul mercato o aprire nuovi mercati favorendo la ripresa delle stesse, attraverso due specifiche misure:

- misura «Tech Fast Lombardia» destinata alle PMI lombarde che intendano realizzare progetti di sviluppo sperimentale e di innovazione (anche digitale) afferenti alle aree di specializzazione della S3, rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della LR 29/2016, e giunti ad un certo grado di maturità tecnico-scientifica (ad esempio lo sviluppo di prototipi, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati), eventualmente abbinati ad attività di innovazione di processo al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;
- misura «Brevetti 2021» volta all'ottenimento, da parte di MPMI e liberi professionisti, di nuovi brevetti (europei o internazionali) o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale per invenzioni industriali;

Stabilito che:

- la misura «Tech Fast Lombardia» sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) e art. 29 (aiuti per l'innovazione dei processi e per l'innovazione) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, così come modificato con Reg. (UE) 972/2020 e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;
- la misura «Brevetti 2021» sarà attuata nel rispetto del Rego-

lamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in particolare artt 3.7 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.1 (cumulo) e art. 6 (controlli), e che, qualora la concessione dell'agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;

Ritenuto di stabilire che la dotazione finanziaria delle iniziative, destinata a contributi a fondo perduto,

- è pari a 19 milioni di euro per la misura «Tech Fast Lombardia» e a 1 milione di euro per la misura «Brevetti 2021», salvo possibilità di effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse tra le misure ed eventuale integrazione delle risorse con successivi atti;
- trova copertura per la misura «Tech Fast Lombardia» per € 9.500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836, per € 6.650.000,00 sul cap. 14.03.203.10852, per € 2.850.000,00 sul cap. 14.03.203.10849; e per la misura «Brevetti 2021» € 500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836, € 350.000,00 sul cap. 14.03.203.10852, € 150.000,00 sul cap. 14.03.203.10849, dell'esercizio finanziario 2021, a seguito della relativa variazione approvata con Delibera nell'odierna seduta di Giunta a fronte della richiesta prot. R1.2021.0002393 del 22 marzo 2021 e a seguito della variazione compensativa ai sensi della L.R. 19/12. art. 1, comma 5, di cui alla richiesta trasmessa con nota n. Protocollo R1.2021.0002549 del 26 marzo 2021;

Stabilito che:

- la suddetta ripartizione finanziaria è allineata ai criteri di cofinanziamento del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia,
- con successivi atti si provvederà laddove necessario ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari, nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata;

Ritenuto di stabilire che le agevolazioni finanziarie:

- per la misura «Tech Fast Lombardia», saranno concesse nei limiti stabiliti dagli artt. 25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera c) e comma 6 lettere a) e b) ii e 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4 del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii. sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50% e in ogni caso non potranno essere superiori a euro 250.000,00 per soggetto, e saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo e solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;
- per la misura «Brevetti 2021», saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari all'80% e, qualora la concessione dell'agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.7 par. 2 del Reg (UE) n. 1407/2013, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile in quanto il contributo concedibile è di importo fisso;

Dato atto che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. le agevolazioni sulla misura «Tech Fast Lombardia»:

- non saranno concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, e appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1, e ove applicabile in base alla deroga di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 972/2020 secondo cui gli aiuti in esenzione ai sensi del Reg (UE) 651/2014 possono essere concessi alle imprese in difficoltà fino al 30 giugno 2021, a condizione che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- saranno erogate subordinatamente alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale nonché alla verifica del requisito della sede operativa sul territorio;

Dato atto che le imprese beneficiarie della misura «Tech Fast Lombardia» dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014;

Dato atto altresì che le agevolazioni sulla misura «Brevetti 2021»:

- non saranno concesse alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e a quelle che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- non saranno erogate dalle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale (nel caso di PMI) o luogo di esercizio prevalente di attività (nel caso di liberi professionisti);

Dato atto che le imprese beneficiarie della misura «Brevetti 2021» dovranno dichiarare ai sensi del d.p.r. 445/2000 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss., e che le agevolazioni su entrambe le misure saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della l. 234/2012;

Stabilito che:

- le agevolazioni previste dalla misura «Tech Fast Lombardia» non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- le agevolazioni previste dalla misura «Brevetti 2021» possono essere cumulate ai sensi dell'art. 5.1 del Reg. UE n. 1407/2013;
- in attuazione dell'art. 65 comma 11 del Reg. UE n. 1303/2013 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE;

Evidenziato che la valutazione dei progetti prevede per entrambe le misure una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a sportello (ai sensi dell'art. 5/III del d.lgs. 123/1998);

Dato atto che l'articolo 5 della l.r. n. 1 del 1° febbraio 2012, richiamando l'articolo 2 della l. n. 241 del 7 agosto 1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

Considerato che la presente iniziativa prevede una procedura valutativa complessa, sotto il profilo tecnico e amministrativo, per la natura innovativa dei progetti presentati, e pertanto si prevede di fissare il termine massimo per il completamento del procedimento istruttorio in 120 giorni per la misura «Tech Fast Lombardia» e 90 giorni per la misura «Brevetti 2021» calcolati, per entrambe le misure, dalla data di presentazione della domanda;

Dato atto che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato (di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019), che si è espresso favorevolmente nella seduta del 16 marzo 2021;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 25 marzo 2021;
- dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 con nota del 26 marzo 2021;

Atteso che contenuti e impostazione dell'iniziativa sono stati condivisi con il partenariato economico e sociale e gli stakeholder di riferimento in occasione dei webinar organizzati il 16 marzo 2021;

Ritenuto, per le motivazioni espresse, di approvare a valere sull'Asse I POR FESR 2014-2020 gli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» e della misura «Brevetti 2021», come definiti negli Allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, ed in particolare per la misura «Tech FAST Lombardia», in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:

- la comunicazione del presente provvedimento alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 con la sintesi delle informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato 2 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica Sani 2 ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- l'attuazione del presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

Dato atto che la Direzione competente provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare a valere sull'Asse I POR FESR 2014-2020 gli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» e della misura «Brevetti 2021» come definiti, rispettivamente, nell'allegato A e nell'Allegato B, parti integrali e sostanziali del presente atto;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria delle iniziative, destinata a contribuire a fondo perduto, è pari a 19 milioni di euro per la misura «Tech Fast Lombardia» e a 1 milione di euro per la misura «Brevetti 2021», salvo possibilità di effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse tra le misure ed eventuale integrazione delle risorse con successivi atti;

3. di stabilire che tale dotazione finanziaria trova copertura per la misura «Tech Fast Lombardia» per € 9.500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836, per € 6.650.000,00 sul cap. 14.03.203.10852, per € 2.850.000,00 sul cap. 14.03.203.10849; e per la misura «Brevetti 2021» € 500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836, € 350.000,00 sul cap. 14.03.203.10852, € 150.000,00 sul cap. 14.03.203.10849, dell'esercizio finanziario 2021, a seguito della relativa variazione approvata con delibera nell'odierna seduta di Giunta a fronte della richiesta prot. R1.2021.0002393 del 22 marzo 2021 e a seguito della variazione compensativa ai sensi della l.r. 19/12. art. 1, comma 5, di cui alla richiesta trasmessa con nota n. Protocollo R1.2021.0002549 del 26 marzo 2021;

4. di stabilire che la suddetta ripartizione finanziaria è allineata ai criteri di cofinanziamento del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia e che con successivi atti si provvederà laddove necessario ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari, nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata;

5. di stabilire che:

- la misura «Tech Fast Lombardia» sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo - art. 25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera c) e comma 6 lettere a) e b) ii) e art. 29 (aiuti per l'innovazione dei processi e per l'innovazione - art. 29

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4), così come modificato con Reg. (UE) 972/2020 e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, dando attuazione alle agevolazioni solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea;

- la misura «Brevetti 2021», saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in particolare artt 3.7 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.1 (cumulo) e art. 6 (controlli), e che, qualora la concessione dell'agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3, paragrafo 2 del Reg (UE) n. 1407/2013, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile in quanto il contributo concedibile è di importo fisso;

6. di stabilire che:

- le agevolazioni previste dalla misura «Tech Fast Lombardia» non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- le agevolazioni previste dalla misura «Brevetti 2021» possono essere cumulate ai sensi dell'art. 5.1 del Reg. UE n. 1407/2013;

7. di fissare il termine massimo per il completamento del procedimento istruttorio in 120 giorni per la misura «Tech Fast Lombardia» e 90 giorni per la misura «Brevetti 2021» calcolati, per entrambe le misure, dalla data di presentazione della domanda;

8. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione l'emanazione di tutti gli adempimenti conseguenti attuativi, compresa l'individuazione dell'ufficio responsabile degli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti;

9. di demandare per la misura «Tech Fast Lombardia» alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:

- a) la comunicazione del presente provvedimento alla Commissione UE ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 con la sintesi delle informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato 2 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica Sani 2 ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- b) l'attuazione del presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- c) l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

10. di dare atto che la direzione competente provvederà alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (www.fesr.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. ASSE I ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA “TECH FAST LOMBARDIA” (AZIONE I.1.B.1.2)

FINALITÀ	La Misura intende intercettare progetti di sviluppo tecnologico giunti ad un certo grado di maturità tecnico-scientifica (ad esempio lo sviluppo di prototipi, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati), eventualmente abbinati ad attività di innovazione di processo, al fine di implementare meccanismi virtuosi di accelerazione dell'innovazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI lombarde - attraverso la progettazione, sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nelle aree strategiche di Regione Lombardia - in grado di agevolarne un riposizionamento competitivo grazie al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività ed attrattività.
DOTAZIONE FINANZIARIA	19 milioni di euro
REGIME DI AIUTO	Le agevolazioni allo sviluppo e all'innovazione sono concesse secondo il Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 ai sensi degli artt. da 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 nonché ai sensi degli artt. 25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera c) e comma 6 lettere a) e b) ii all'art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4. Le agevolazioni previste non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.
SOGGETTI BENEFICIARI	PMI ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese. Le agevolazioni saranno concesse, a seguito di pubblicazione di apposito bando, ai sensi degli artt. 25 e 29 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014, dando attuazione alle agevolazioni solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea. Sono esclusi i soggetti che: • sono attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 c.3 del Reg. (UE) 1301/2013; • siano attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014; • siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ove non applicabile la deroga prevista dal Regolamento (UE) n. 972/2020 ed eventuali s.m.i. di modifica al predetto Regolamento (UE) n. 651/2014; • non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità

	contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità); • non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile. Le agevolazioni saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.																
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili progetti di: • sviluppo sperimentale e di innovazione di processo (nell'ambito dei quali possono essere ricomprese anche attività di trasformazione digitale quali - ad esempio - advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data), • solo sviluppo sperimentale, afferenti alle aree di specializzazione intelligente (S3) di Regione Lombardia, rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della LR 29/2016, finalizzati ad incrementare il valore aggiunto innovativo delle imprese lombarde attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono: a) essere realizzati nell'ambito di sede operativa ubicata sul territorio lombardo; b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 80.000,00; c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo.																
AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE	La valutazione tecnica prevede una prima verifica di coerenza del progetto presentato rispetto a una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3), rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della LR 29/2016. In caso di esito positivo della predetta verifica, si procederà alla valutazione di merito del progetto sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 100 punti). <table><tr><th>AMBITO di VALUTAZIONE</th><th>CRITERIO di VALUTAZIONE</th><th colspan="2">PUNTEGGIO (massimo)</th></tr><tr><td rowspan="3">Qualità progettuale dell'operazione</td><td>Sostenibilità dell'operazione in termini di obiettivi dichiarati, risultati attesi, costi e tempi di realizzazione</td><td>30</td><td rowspan="3">50</td></tr><tr><td>Potenzialità dell'operazione in termini di rilevanza per l'azienda e impatto sul mercato di destinazione</td><td>10</td></tr><tr><td>Qualità tecnologica in termini di sperimentazione e adozione di soluzioni finalizzate al miglioramento tecnologico nel processo produttivo e/o al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività e competitività</td><td>10</td></tr><tr><td>Grado di innovazione dell'operazione</td><td>Livelli incrementali dell'operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale e livello di innovazione digitale</td><td>30</td><td>30</td></tr></table>	AMBITO di VALUTAZIONE	CRITERIO di VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (massimo)		Qualità progettuale dell'operazione	Sostenibilità dell'operazione in termini di obiettivi dichiarati, risultati attesi, costi e tempi di realizzazione	30	50	Potenzialità dell'operazione in termini di rilevanza per l'azienda e impatto sul mercato di destinazione	10	Qualità tecnologica in termini di sperimentazione e adozione di soluzioni finalizzate al miglioramento tecnologico nel processo produttivo e/o al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività e competitività	10	Grado di innovazione dell'operazione	Livelli incrementali dell'operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale e livello di innovazione digitale	30	30
AMBITO di VALUTAZIONE	CRITERIO di VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (massimo)															
Qualità progettuale dell'operazione	Sostenibilità dell'operazione in termini di obiettivi dichiarati, risultati attesi, costi e tempi di realizzazione	30	50														
	Potenzialità dell'operazione in termini di rilevanza per l'azienda e impatto sul mercato di destinazione	10															
	Qualità tecnologica in termini di sperimentazione e adozione di soluzioni finalizzate al miglioramento tecnologico nel processo produttivo e/o al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività e competitività	10															
Grado di innovazione dell'operazione	Livelli incrementali dell'operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale e livello di innovazione digitale	30	30														

	Qualità dell'organizzazione	Qualità del management in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'operazione (anche in termini di esperienze pregresse nella gestione di progetti)	5	20	
		Qualità del team dedicato alla realizzazione dell'operazione	5		
		Livello di miglioramento del profilo tecnico-scientifico professionale del personale aziendale	5		
		Coerenza degli asset tecnologici e infrastrutturali con la natura innovativa del progetto	5		
	TOTALE			100	100
	Premialità	Progetto che presenta elementi di Ecoinnovazione (il punteggio sarà attribuito sulla base delle specifiche informazioni fornite dal richiedente nella scheda tecnica di progetto)	2,5		
		Soggetto richiedente che abbia una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	2,5		
		Appartenenza del richiedente ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi (indicare il CTL di appartenenza, il requisito deve essere attestato nella lettera di endorsement del cluster ed essere posseduto alla data di presentazione della domanda)	2,5		
	Sono ammissibili all'agevolazione i progetti che abbiano conseguito un punteggio sufficiente (ossia pari al 50% del punteggio massimo attribuibile più un punto) nei tre ambiti di valutazione ("Valutazione della qualità progettuale dell'operazione", "Grado di innovazione dell'operazione", "Qualità dell'organizzazione"). Per essere ammessi all'agevolazione, i progetti dovranno conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari a 65 punti. I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 5 punti complessivi.				
	DURATA DEI PROGETTI	I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga motivata massima di 3 mesi. In ogni caso i progetti dovranno avere termine massimo di realizzazione e trasmissione della rendicontazione entro e non oltre il 31/05/2023.			
MODALITA' E TEMPI DI ISTRUTTORIA	L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e tecnica – è effettuata in base ad una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del D.Lgs. 123/1998), secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sul Sistema Informativo regionale. L'articolo 5 della L.r. n. 1/2012, richiamandosi all'articolo 2 della L. n. 241/1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento. Per le caratteristiche dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulla Misura Tech Fast, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio nella valutazione di attività di sviluppo e innovazione afferenti ad aree di specializzazione tecnologiche, si individua un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile di procedimento procede – avvalendosi di un Nucleo Tecnico da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e				

	del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione di Regione Lombardia 2020-2022 (DGR n. XI/1222 del 4/2/2020) – all'adozione del decreto di ammissione o di rigetto della domanda di partecipazione.
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	L'agevolazione viene concessa ed erogata sotto forma di contributo in conto capitale nei limiti della dotazione finanziaria della misura.
INTENSITA' DI AIUTO	L'agevolazione viene concessa nei limiti stabiliti dall'art. 25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera c) (sulla base di un Equivalente Sovvenzione Lordo – ESL - pari al 25% per le attività di sviluppo sperimentale) e comma 6 lettere a) (maggiorazione dell'ESL pari al 10% per le PMI) e b) ii (ulteriore maggiorazione dell'ESL pari al 15% a condizione che i risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.) e dall'art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4 del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50% e in ogni caso non potrà essere superiore a euro 250.000,00 per soggetto beneficiario.
EROGAZIONE	L'erogazione dell'agevolazione concessa potrà avvenire in un massimo di due tranches, comprensive di un anticipo fino ad un massimo del 40% (subordinatamente al rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo) e del saldo. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale nonché alla verifica del requisito della sede operativa sul territorio.
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili le spese per attività di sviluppo sperimentale (di cui all'art. 25 paragrafo 3 lett. a), b), d) ed e) del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014) nonché le spese per attività di innovazione di processo (ai sensi dell'art. 29 paragrafo 3 lett. a), b), c) e d) del predetto Regolamento Generale) in funzione degli interventi ammissibili previsti nei progetti, ossia: a) le spese di personale mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario per le imprese beneficiarie pari a 30,58 euro; b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c) i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d) gli altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; e) le spese generali supplementari calcolate con tasso forfettario pari al 15% delle spese di personale. Le spese ammissibili saranno ulteriormente dettagliate nel bando attuativo.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi On Line nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.

ALLEGATO B

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. AZIONE I.1.B.1.1. APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA “BREVETTI 2021”

FINALITÀ	La misura intende sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde o liberi professionisti nell'ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali.
DOTAZIONE FINANZIARIA	1 milione di euro
REGIME DI AIUTO	Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3.7 (Aiuti de minimis), 5.1 (Cumulo) e 6 (Controllo). Qualora la concessione dell'agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.7 par. 2 del Reg (UE) 1407/2013, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile in quanto il contributo concedibile è di importo fisso. Le agevolazioni previste dalla misura “Brevetti 2021” possono essere cumulate ai sensi dell'art. 5.1 del Reg. UE n. 1407/2013.
SOGGETTI BENEFICIARI	Possono presentare domanda di partecipazione alla misura: - le imprese che, al momento della presentazione della domanda e sino alla data di concessione del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti: essere micro, piccola o media impresa ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014; sono escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale. La variazione della dimensione d'impresa a seguito dell'ammissione a finanziamento non costituisce variazione dei requisiti di ammissibilità. - Le PMI devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese; - i professionisti - in forma singola, associata o societaria la cui professione è organizzata in albi, ordini o collegi professionali. Devono altresì essere dotati di partita IVA e devono svolgere l'attività professionale presso uno studio con sede nel territorio lombardo entro la fase di avvio della rendicontazione finale, - non regolamentati di cui alla Legge 4/2013, anche in forma associata. Devono essere dotati di partita IVA e devono svolgere l'attività

	professionale presso uno studio con sede nel territorio lombardo entro la fase di avvio della rendicontazione finale. Si precisa che i liberi professionisti iscritti al registro imprese dovranno partecipare in qualità di PMI (ai sensi dell' Allegato I del Reg. UE 651/2014). Sono esclusi i soggetti che: • operano nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013; • sono attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 c.3 del Reg. (UE) 1301/2013; • si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; • non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità). L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica della sede legale o unità operativa (nel caso di PMI) o luogo di esercizio prevalente di attività (nel caso di liberi professionisti) sul territorio di Regione Lombardia, in cui devono essere svolte le attività di progetto.																
INTERVENTI AMMISSIBILI	Gli interventi devono essere realizzati e avere ricadute in Lombardia e portare un valore aggiunto in una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3), rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016. Sono ammissibili le attività funzionali al deposito di una nuova domanda di brevetto di un'invenzione industriale o di una sua estensione a livello europeo o internazionale comprovati dall'ottenimento di un rapporto di ricerca da parte dell'organo competente.																
AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE	La valutazione tecnica prevede una prima verifica di coerenza del progetto presentato rispetto a una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3), rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016. In caso di esito positivo della predetta verifica, si procederà alla valutazione di merito del progetto sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 15 punti). <table><tr><th>CRITERIO</th><th>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</th><th>PUNTEGGIO (massimo)</th></tr><tr><td rowspan="2">Qualità progettuale dell'operazione</td><td>Coerenza degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti</td><td>5=più che adeguato 3=adeguato 1=parzialmente adeguato 0=non adeguato</td></tr><tr><td>Capacità brevettuale del proponente</td><td>5= più brevetti/estensioni 4= 1 nuovo brevetto 3= 1 estensione</td></tr><tr><td rowspan="2">Grado di innovazione dell'operazione</td><td>Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti</td><td>5= utilizzo diretto brevetto 3 = licenza 0= assenza strategia commerciale</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALE</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>15</td></tr></table>	CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (massimo)	Qualità progettuale dell'operazione	Coerenza degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti	5=più che adeguato 3=adeguato 1=parzialmente adeguato 0=non adeguato	Capacità brevettuale del proponente	5= più brevetti/estensioni 4= 1 nuovo brevetto 3= 1 estensione	Grado di innovazione dell'operazione	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti	5= utilizzo diretto brevetto 3 = licenza 0= assenza strategia commerciale	TOTALE				15
CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (massimo)															
Qualità progettuale dell'operazione	Coerenza degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti	5=più che adeguato 3=adeguato 1=parzialmente adeguato 0=non adeguato															
	Capacità brevettuale del proponente	5= più brevetti/estensioni 4= 1 nuovo brevetto 3= 1 estensione															
Grado di innovazione dell'operazione	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti	5= utilizzo diretto brevetto 3 = licenza 0= assenza strategia commerciale															
	TOTALE																
		15															

PREMIALITA'	Adesione del proponente a sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o energetica (ISO 5001). Tale adesione deve essere validata al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell'ente accreditato	1	
	Soggetto richiedente che abbia una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	1	
	Appartenenza del proponente ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi (indicare il CTL di appartenenza, il requisito deve essere attestato nella lettera di endorsement del cluster ed essere posseduto alla data di presentazione della domanda).	1	
Per essere ammessi all'agevolazione i progetti devono conseguire un punteggio minimo pari a 8. Concorrono nel calcolo del punteggio minimo anche le premialità, cumulativamente fino a massimo di 2 punti complessivi. Non sono ammessi ad agevolazione progetti con assenza di strategia commerciale con riferimento dell'elemento di valutazione "impatto sul mercato".			
DURATA DEI PROGETTI	I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione, ed in ogni caso la rendicontazione deve essere trasmessa entro e non oltre il 30/06/2023.		
MODALITA' E TEMPI DI ISTRUTTORIA	L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e tecnica – è effettuata in base ad una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del D.Lgs. 123/1998), secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sul Sistema Informativo regionale. Tale procedura si concluderà nel termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile di procedimento procede – avvalendosi di un Nucleo Tecnico da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione di Regione Lombardia 2020-2022 (DGR n. XI/1222 del 4/2/2020) – all'adozione del decreto di ammissione o di rigetto della domanda di partecipazione.		
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE E INTENSITA' DI AIUTO	L'agevolazione viene concessa ed erogata sotto forma di contributo a fondo perduto nei limiti della dotazione finanziaria della misura.		
	Agevolazione a fondo perduto così distinta:		
	Tipologia brevetto	Costi su base forfettaria (*)	Importo fisso di contributo concedibile pari all'80% dei costi forfettari
	a1) nuovo brevetto europeo	7.100,00 euro	5.680,00 euro
	a2) estensione di brevetto europeo		
	b1) nuovo brevetto internazionale	9.000,00 euro	7.200,00 euro
b2) estensione brevetto internazionale			

	(*) I costi, definiti dalla DGR n. XI/2276 del 21/10/2019 "2014IT16RFOP012. Semplificazione in materia di costi a valere sul POR FESR LOMBARDIA 2014- 2020. approvazione della nota metodologica per il calcolo di una somma forfettaria e degli elementi essenziali dell'iniziativa INNODRIVER S3 EDIZIONE 2019 - MISURA C A VALERE SULL'AZIONE I.1.B.1.1", sono stati determinati sulla base della metodologia per il calcolo di una somma forfettaria ai sensi dell'art. 67, par. 1, lett. C del Reg. UE 1303/2013, basato su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile in linea con art. 67, par. 5, lett. a, sub-lettera i) dello stesso Regolamento.
SPESE AMMISSIBILI	Somma forfettaria calcolata ai sensi dell'articolo 67 del Reg. UE 1303/2013, paragrafo 5, lettere a), sub-lettera l) a copertura delle spese comprese tra la presentazione della domanda di deposito fino alla pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell'organo competente.
EROGAZIONE	L'erogazione dell'agevolazione concessa avviene a saldo.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi On Line nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.